FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 111 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuele GENTILE, Ciro MALAFRONTE e Francesco DONNARUMMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Emanuele GENTILE, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione A.I.A. di Castellammare di Stabia, in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, lett. a) e c) e 4, lett. a), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 5, I e II capoverso e 6.1, I capoverso, del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, in data 7.7.2026, presso il campo comunale di Casola di Napoli (NA), svolto le funzioni di assistente arbitrale in due gare disputate nell'ambito di un torneo non organizzato né autorizzato dalla F.I.G.C., in assenza di designazione ufficiale dell'Organo Tecnico o di autorizzazione del Presidente di Sezione o di altro organo competente;

 Ciro MALAFRONTE, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione A.I.A. di Castellammare di Stabia, in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, lett. a) e c) e 4, lett. a), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 5, I e II capoverso e 6.1, I capoverso, del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, nelle date del 29.6.2026 e del 7.7.2026, presso il campo comunale di Casola di Napoli (NA), svolto le funzioni di arbitro in quattro gare disputate nell'ambito di un torneo non organizzato né autorizzato dalla F.I.G.C., in assenza di designazione ufficiale dell'Organo Tecnico o di autorizzazione del Presidente di Sezione o di altro organo competente;
 in violazione, altresì, dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, lett. a) e c) e 4, lett. a), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 5, I e II capoverso e 6.1, I capoverso, del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso indotto il sig. Emanuele Gentile, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione A.I.A. di Castellammare di Stabia, a svolgere, il 7.7.2026, presso il campo comunale di Casola di Napoli (NA), le funzioni di assistente arbitrale in due gare disputate nell'ambito di un torneo non organizzato né autorizzato dalla F.I.G.C., in assenza di designazione ufficiale dell'Organo Tecnico o di autorizzazione del Presidente di Sezione o di altro organo competente;

 Francesco DONNARUMMA, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione A.I.A. di Castellammare di Stabia, in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, lett. a) e c) e 4, lett. a), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 5, I e II capoverso e 6.1, I capoverso, del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, in data 7.7.2026, presso il campo comunale di Casola di Napoli (NA), svolto le funzioni di assistente arbitrale in due gare disputate nell'ambito di un torneo non organizzato né autorizzato dalla F.I.G.C., in assenza di designazione ufficiale dell'Organo Tecnico o di autorizzazione del Presidente di Sezione o di altro organo competente, ricevendo per le prestazioni un compenso complessivo pari a euro 50,00 (cinquanta/00).

Con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lett. i), del Codice di Giustizia Sportiva, per avere commesso l'infrazione per assicurarsi un vantaggio, costituito dalla somma di euro 50,00 (cinquanta/00);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Emanuele GENTILE,
 - Sig. Ciro MALAFRONTE,
 - Sig. Francesco DONNARUMMA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Emanuele GENTILE,
 - 2 (due) mese di sospensione per il Sig. Ciro MALAFRONTE,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) griorni di sospensione per il Sig. Francesco DONNARUMMA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Marco Brunelli	Giovanni Malagò